



**Città
metropolitana
di Milano**

Settore Appalti e Contratti

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4625 del 22/06/2022

Fasc. n 6.2/2018/25

Oggetto: Proroga del termine contrattuale di 12 mesi della Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per l'affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942. Rep. 290/2020.

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze dell'istruttoria prot. n. 100580/2022 allegata;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 15/2022 del 31/01/2022 assegna al Settore Appalti e Contratti il presidio delle funzioni in qualità di Soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 9 c. 2 DL 66/2014, convertito in L. 89 del 23/06/2014;
- la Convenzione stipulata in data 02/07/2020 per l'affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015, suddivisa in due lotti: Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942 (Rep. 290/2020) tra Città Metropolitana di Milano e GIELLE di Galantucci Luigi, per la durata di 24 mesi e per un importo di € 3.000.000,00.= (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A è ormai prossima alla scadenza (01/07/2022) e l'importo contrattuale di € 3.000.000,00 non risulta esaurito;
- l'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/16 stabilisce che la durata di un contratto può essere modificata per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando di gara;
- l'art. 4 della Convenzione prevede che *"La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione. Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni/Enti posso inviare l'OF. Detta durata potrà essere prorogata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta del SA al Fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza, nell'ipotesi in cui allo spirare del termine non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito"*;
- per massimizzare l'efficienza del procedimento già svolto, per consentire nuove adesioni immediate alla Convenzione in essere, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura aperta per l'affidamento, sempre tramite Convenzione, dei medesimi servizi, si intende utilizzare la facoltà prevista al succitato art. 4 di estendere la durata dalla Convenzione di mesi 12 (dodici), nei limiti dell'importo massimo stabilito in Convenzione per il Lotto 2, alle medesime condizioni economiche e prestazionali;
- in data 26/04/2022 (prot. 68786/2022) è stata inviata formale comunicazione all'impresa GIELLE di Galantucci Luigi della volontà di questo Soggetto Aggregatore di prorogare la durata della Convenzione di mesi 12 (dodici);
- l'impresa ha presentato in data 12/05/2022 (prot. 79029/2022) un'appendice di proroga temporale della polizza fideiussoria a suo tempo presentata a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 come indicata nell'art. 21 della Convenzione sottoscritta (Rep. 290/2020);
- i controlli in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16, nei confronti dell'operatore economico GIELLE di Galantucci Luigi sono stati eseguiti con esito favorevole come risulta dal rapporto del 15/06/2022 (Prot. 96671/2022);

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e il DL 66/2014 conv. in L. 89/2014;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente

DECRETA

Richiamate integralmente le premesse parte integrante del presente atto:

- 1) di approvare la proroga del termine contrattuale di 12 mesi della Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per l'affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942. Rep. 290/2020, fino al 01/07/2023;
- 2) di autorizzare il Fornitore della Convenzione in oggetto **GIELLE di Galantucci Luigi** con sede legale in Altamura (BA), Via Ferri Rocco, 32 - Partita IVA 00478850720 e Codice Fiscale GLNLGU41P28I907Q, alla prosecuzione dei servizi oggetto di Convenzione alle medesime condizioni economiche e prestazionali previste nella Convenzione stessa;
- 3) di provvedere agli adempimenti necessari affinché la proroga in oggetto sia resa nota al Fornitore e alle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione in oggetto per gli adempimenti conseguenti;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari diretti;
- 5) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:
 - è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;
 - rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
 - rispetta il termine di conclusione del procedimento;
 - verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 23 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

Avv. Giorgio Grandesso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale
Responsabile del procedimento Avv. Giorgio Grandesso
Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Caterina Demattè

Fascicolo 6.2/2018/25

Pagina 1

Oggetto: Relazione Istruttoria relativa al provvedimento avente ad oggetto “Proroga del termine contrattuale di 12 mesi della Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per l’affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942. Rep. 290/2020.”

Oggetto del presente provvedimento è la proroga temporale, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/16, di 12 (dodici) mesi della durata della Convenzione Rep. 290/2020, stipulata in qualità di Soggetto aggregatore, ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per l’affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015, suddivisa in due lotti: Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942.

Il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 15/2022 del 31/01/2022, avente ad oggetto: “Revisione della macro struttura organizzativa della Città metropolitana di Milano” tra i principali ambiti di competenza, assegna al Settore Appalti e Contratti il presidio delle funzioni in qualità di Soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 9 c. 2 DL 66/2014, convertito in L. 89 del 23/6/2014.

Con il Decreto dirigenziale del Direttore Generale Racc. Gen. 2082/2022 del 16/03/2022 è stato disposto il subentro nell’incarico di RUP, dell’Avv. Giorgio Grandesso, Direttore ad interim del Settore Appalti e Contratti, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.lgs. 50/16, in sostituzione dell’Avv. Patrizia Trapani, per la gestione della Convenzione in oggetto.

Si richiamano gli atti già assunti da questa amministrazione che hanno portato alla stipulazione della Convenzione Rep. 290/2020 sopra citata e precisamente:

- La Determinazione Dirigenziale R.G. n. 9429/2018 del 21/12/2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 2 del DL 66/14 conv. in L. 89/2014, per l’affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 L.488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per la durata di 24 mesi, suddivisa in due lotti: Lotto 1 - Città Metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio E Varese; Lotto 2 - Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona. Importo complessivo ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/16 € 12.000.000,00 (IVA esclusa);
- La Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2649/2020 del 04/05/2020 con la quale si è provveduto all’aggiudicazione efficace della procedura aperta sopra citata Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942, all’operatore economico GIELLE di

Galantucci Luigi, con sede in Altamura (BA), Via Ferri Rocco, 32 - Partita IVA 00478850720 e Codice Fiscale GLNLGU41P28I907Q.

La Convenzione Rep. 290/2020 è stata stipulata in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica, in data 02/07/2020 per la durata di 24 mesi per un importo contrattuale di € 3.000.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A.).

La Convenzione suddetta risulta quindi di prossima scadenza, in data 01/07/2022.

Si richiamano i seguenti presupposti di diritto:

- L'art. 9 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 prevede una forte spinta all'aggregazione degli acquisti;
- Il DPCM del 24/12/2015, pubblicato in G.U. del 9 febbraio 2016 n. 32, impone agli enti locali l'obbligo, a partire dal 9 agosto 2016, di approvvigionarsi in relazione a beni/servizi predefiniti, e per acquisti sopra le soglie dallo stesso indicate, da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori di riferimento;
- L'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”*
- L'art. 4 della Convenzione in oggetto (Rep. n. 290/2020) prevede che *“La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione. Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni/Enti posso inviare l'OF. Detta durata potrà essere prorogata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta del SA al Fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza, nell'ipotesi in cui allo spirare del termine non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito”;*

In data 22/04/2022 è stato comunicato, da parte della Responsabile del Servizio acquisti aggregati, servizi per i Comuni e innovazione, tramite mail conservata in atti, che da quanto risulta dal Report di Consip del mese di marzo 2022, l'importo massimo contrattuale della Convenzione per il Lotto 2 in oggetto, pari ad € 3.000.000,00, non risulta ancora esaurito.

Pertanto si rende opportuno, al fine di massimizzare l'efficienza del procedimento già svolto, di consentire nuove adesioni alla Convenzione in essere, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura aperta per l'affidamento, sempre tramite Convenzione, dei medesimi servizi, utilizzare la facoltà prevista al succitato art. 4 di estendere la durata dalla Convenzione di mesi 12 (dodici), nei limiti dell'importo massimo stabilito in Convenzione per il Lotto 2 ed alle medesime condizioni economiche e prestazionali.

In data 26/04/2022 (prot. 68786/2022) è stata inviata formale comunicazione alla GIELLE di Luigi Galantucci della volontà di questo Soggetto Aggregatore di prorogare la durata della Convenzione di mesi 12 (dodici), nei limiti dell'importo contrattuale stabilito in Convenzione per il Lotto 2 in €

3.000.000,00 non essendo ancora esaurito, dunque entro il termine di 15 giorni prima della scadenza della Convenzione stessa.

Il fornitore ha presentato in data 12/05/2022 (prot. 79029/2022) un'appendice della polizza fideiussoria n. 01.000045867 emessa da S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, prodotta a suo tempo a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/16 per la sottoscrizione della Convenzione e indicata nell'art. 21 della Convenzione stessa, nella quale è riportato il nuovo termine di scadenza della Convenzione (01/07/2023).

Si attesta che i **controlli** in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16, nei confronti dell'operatore economico GIELLE di Luigi Galantucci sono stati eseguiti con esito favorevole come risulta dal rapporto del 15/06/2022 (Prot. 96671/2022). Si attesta inoltre che in data 22/06/2022 è pervenuto il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (prot. 100317/2022) da cui risulta "nulla".

Si ritiene quindi, di **procedere all'estensione temporale della Convenzione** stipulata ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/99 e art. 1 comma 499 Legge n. 208/2015, in qualità di Soggetto aggregatore, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia; Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942 (Rep. 290/2020) di mesi 12 (dodici), fino al 01/07/2023, nei limiti dell'Importo Contrattuale, anche eventualmente incrementato.

Il fornitore sarà tenuto a eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.

Si richiama l'art. 27 del vigente Regolamento di Disciplina degli Appalti e dei Contratti della Città metropolitana di Milano prevede che: "Nel caso di affidamento di lavori, o di servizi, o di forniture addizionali, o complementari o di varianti che eccedano determinati importi, per i quali la normativa prevede che l'affidamento venga formalizzato con un atto aggiuntivo, il medesimo dovrà essere redatto con la stessa forma utilizzata per la sottoscrizione del contratto originario".

Dato atto che la proroga del termine di durata della Convenzione in oggetto non prevede un aumento dell'importo contrattuale previsto nella Convenzione sottoscritta e pertanto non è necessaria la formalizzazione mediante sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti e che verrà trasmesso agli Uffici Finanziari solo per presa visione, al fine di consentire agli Enti che intendono aderire alla convenzione, l'assunzione dei successivi provvedimenti di spesa sulla base degli Ordinativi di fornitura che saranno emessi.

Il Direttore ad interim del Settore Appalti e Contratti

Avv. Giorgio Grandesso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Oggetto: Relazione Istruttoria relativa al provvedimento avente ad oggetto “Proroga del termine contrattuale di 12 mesi della Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per l’affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942. Rep. 290/2020.”

Oggetto del presente provvedimento è la proroga temporale, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/16, di 12 (dodici) mesi della durata della Convenzione Rep. 290/2020, stipulata in qualità di Soggetto aggregatore, ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per l’affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015, suddivisa in due lotti: Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942.

Il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 15/2022 del 31/01/2022, avente ad oggetto: “Revisione della macro struttura organizzativa della Città metropolitana di Milano” tra i principali ambiti di competenza, assegna al Settore Appalti e Contratti il presidio delle funzioni in qualità di Soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 9 c. 2 DL 66/2014, convertito in L. 89 del 23/6/2014.

Con il Decreto dirigenziale del Direttore Generale Racc. Gen. 2082/2022 del 16/03/2022 è stato disposto il subentro nell’incarico di RUP, dell’Avv. Giorgio Grandesso, Direttore ad interim del Settore Appalti e Contratti, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.lgs. 50/16, in sostituzione dell’Avv. Patrizia Trapani, per la gestione della Convenzione in oggetto.

Si richiamano gli atti già assunti da questa amministrazione che hanno portato alla stipulazione della Convenzione Rep. 290/2020 sopra citata e precisamente:

- La Determinazione Dirigenziale R.G. n. 9429/2018 del 21/12/2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 2 del DL 66/14 conv. in L. 89/2014, per l’affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 L.488/99 e art. 1 comma 499 L. 208/2015 per la durata di 24 mesi, suddivisa in due lotti: Lotto 1 - Città Metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio E Varese; Lotto 2 - Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona. Importo complessivo ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/16 € 12.000.000,00 (IVA esclusa);
- La Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2649/2020 del 04/05/2020 con la quale si è provveduto all’aggiudicazione efficace della procedura aperta sopra citata Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942, all’operatore economico GIELLE di

Galantucci Luigi, con sede in Altamura (BA), Via Ferri Rocco, 32 - Partita IVA 00478850720 e Codice Fiscale GLNLGU41P28I907Q.

La Convenzione Rep. 290/2020 è stata stipulata in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica, in data 02/07/2020 per la durata di 24 mesi per un importo contrattuale di € 3.000.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A.).

La Convenzione suddetta risulta quindi di prossima scadenza, in data 01/07/2022.

Si richiamano i seguenti presupposti di diritto:

- L'art. 9 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 prevede una forte spinta all'aggregazione degli acquisti;
- Il DPCM del 24/12/2015, pubblicato in G.U. del 9 febbraio 2016 n. 32, impone agli enti locali l'obbligo, a partire dal 9 agosto 2016, di approvvigionarsi in relazione a beni/servizi predefiniti, e per acquisti sopra le soglie dallo stesso indicate, da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori di riferimento;
- L'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”*
- L'art. 4 della Convenzione in oggetto (Rep. n. 290/2020) prevede che *“La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione. Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni/Enti posso inviare l'OF. Detta durata potrà essere prorogata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta del SA al Fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza, nell'ipotesi in cui allo spirare del termine non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito”;*

In data 22/04/2022 è stato comunicato, da parte della Responsabile del Servizio acquisti aggregati, servizi per i Comuni e innovazione, tramite mail conservata in atti, che da quanto risulta dal Report di Consip del mese di marzo 2022, l'importo massimo contrattuale della Convenzione per il Lotto 2 in oggetto, pari ad € 3.000.000,00, non risulta ancora esaurito.

Pertanto si rende opportuno, al fine di massimizzare l'efficienza del procedimento già svolto, di consentire nuove adesioni alla Convenzione in essere, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura aperta per l'affidamento, sempre tramite Convenzione, dei medesimi servizi, utilizzare la facoltà prevista al succitato art. 4 di estendere la durata dalla Convenzione di mesi 12 (dodici), nei limiti dell'importo massimo stabilito in Convenzione per il Lotto 2 ed alle medesime condizioni economiche e prestazionali.

In data 26/04/2022 (prot. 68786/2022) è stata inviata formale comunicazione alla GIELLE di Luigi Galantucci della volontà di questo Soggetto Aggregatore di prorogare la durata della Convenzione di mesi 12 (dodici), nei limiti dell'importo contrattuale stabilito in Convenzione per il Lotto 2 in €

3.000.000,00 non essendo ancora esaurito, dunque entro il termine di 15 giorni prima della scadenza della Convenzione stessa.

Il fornitore ha presentato in data 12/05/2022 (prot. 79029/2022) un'appendice della polizza fideiussoria n. 01.000045867 emessa da S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, prodotta a suo tempo a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/16 per la sottoscrizione della Convenzione e indicata nell'art. 21 della Convenzione stessa, nella quale è riportato il nuovo termine di scadenza della Convenzione (01/07/2023).

Si attesta che i **controlli** in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16, nei confronti dell'operatore economico GIELLE di Luigi Galantucci sono stati eseguiti con esito favorevole come risulta dal rapporto del 15/06/2022 (Prot. 96671/2022). Si attesta inoltre che in data 22/06/2022 è pervenuto il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (prot. 100317/2022) da cui risulta "nulla".

Si ritiene quindi, di **procedere all'estensione temporale della Convenzione** stipulata ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/99 e art. 1 comma 499 Legge n. 208/2015, in qualità di Soggetto aggregatore, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia; Lotto 2 - Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942 (Rep. 290/2020) di mesi 12 (dodici), fino al 01/07/2023, nei limiti dell'Importo Contrattuale, anche eventualmente incrementato.

Il fornitore sarà tenuto a eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.

Si richiama l'art. 27 del vigente Regolamento di Disciplina degli Appalti e dei Contratti della Città metropolitana di Milano prevede che: "Nel caso di affidamento di lavori, o di servizi, o di forniture addizionali, o complementari o di varianti che eccedano determinati importi, per i quali la normativa prevede che l'affidamento venga formalizzato con un atto aggiuntivo, il medesimo dovrà essere redatto con la stessa forma utilizzata per la sottoscrizione del contratto originario".

Dato atto che la proroga del termine di durata della Convenzione in oggetto non prevede un aumento dell'importo contrattuale previsto nella Convenzione sottoscritta e pertanto non è necessaria la formalizzazione mediante sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti e che verrà trasmesso agli Uffici Finanziari solo per presa visione, al fine di consentire agli Enti che intendono aderire alla convenzione, l'assunzione dei successivi provvedimenti di spesa sulla base degli Ordinativi di fornitura che saranno emessi.

Il Direttore ad interim del Settore Appalti e Contratti

Avv. Giorgio Grandesso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale